

Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2025, n. 1-1984

Legge regionale n. 8/2017. Disposizioni per il biennio 2026-2027, del "Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime", istituito presso Finpiemonte S.p.A. Ripartizione delle quote del Fondo. Approvazione delle Misure di sostegno afferenti al Fondo (Misura A e B). Spesa complessiva di Euro ...



Seduta N° 129

Adunanza 12 DICEMBRE 2025

Il giorno 12 del mese di dicembre duemilaventicinque alle ore 15:30 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Paola D'Amato nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Enrico BUSSALINO - Elena CHIORINO - Marco GALLO - Matteo MARNATI

DGR 1-1984/2025/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 8/2017. Disposizioni per il biennio 2026-2027, del “Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime”, istituito presso Finpiemonte S.p.A. Ripartizione delle quote del Fondo. Approvazione delle Misure di sostegno afferenti al Fondo (Misura A e B). Spesa complessiva di Euro 780.000,00 sul capitolo 168759 e di Euro 134.000,00 sul capitolo 113982 a titolo di oneri di gestione (o.f.i.).

A relazione di: Marrone

Premesso che la legge regionale n. 8/2017, così come modificata dalla legge regionale n. 28/2023, di disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento, all'articolo 2, istituisce presso Finpiemonte S.p.A. il “Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime” ripartito in due quote:

- la prima, destinata, tra l'altro, a finanziare misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione dell'usura (comma 3, lettera e),
- la seconda, finanzia, tra gli altri, gli interventi volti all'erogazione di contributi a favore dei soggetti sovraindebitati in possesso di un accordo omologato dal giudice ai sensi del decreto legislativo n. 14/2019 (comma 5, lettera b).

Richiamate:

- la D.G.R. n. 12-7776 del 27 novembre 2023 con cui:

- è stato approvato, per il triennio 2023-2025, il riparto delle quote del “Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime”, istituito presso Finpiemonte S.p.A. per una spesa complessiva di Euro 1.500.000,00 sul capitolo 168759 e di Euro 218.000,00 sul capitolo 110886 a titolo di oneri di gestione (o.f.i.);

- sono state approvate le Misure A e B a valere rispettivamente sulla prima e seconda quota del suddetto Fondo, come di seguito descritte:

- la Misura A, per sostenere i costi di avvio della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento e di esdebitazione del sovraindebitato incapiente da parte di soggetti privi della disponibilità immediata di liquidità per l'avvio delle procedure stesse, destinando euro 348.000,00;

- la Misura B, per erogare un contributo a fondo perduto a sostegno del percorso dello stato di sovraindebitamento, prevedendo che il contributo sia destinato ai soggetti sovraindebitati in possesso di un accordo omologato dal giudice con accredito sul conto della procedura, destinando euro 1.152.000,00.

- la D.G.R. n. 17-1706 del 20 ottobre 2025 con cui sono stati approvati, ai sensi della legge regionale n. 8/2017, in sostituzione di quelli di cui alla D.G.R. n. 12-7776 del 27 novembre 2023, gli allegati A1 e B1 contenenti, rispettivamente, gli aggiornamenti alla Misura A ed alla Misura B, in conformità alle innovazioni introdotte nel 2025 dal legislatore regionale dalla Legge regionale n. 9/2025, estendendo l'ammissibilità alla Misura B anche per i soggetti che abbiano ottenuto la sentenza di apertura di una procedura di liquidazione controllata e rimodulando la dotazione finanziaria complessiva, stabilita dalla D.G.R. n.12-7776/2023, in euro 648.000,00 per la Misura A, e in euro 852.000,00 per la Misura B.

Preso atto che, anche sulla base delle richieste avanzate dagli Organismi di composizione della Crisi nel corso dell'ultimo incontro del 22/10/2025, è emersa l'esigenza di prosecuzione del sostegno alle procedure di composizione delle crisi attraverso i contributi concessi a valere sulle misure A e B del citato Fondo sul sovraindebitamento.

Ritenuto opportuno prevedere, per gli anni 2026-2027 il rifinanziamento e la ripartizione delle quote del “Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime”, istituito presso Finpiemonte S.p.A. quale valido sostegno delle famiglie e imprese in difficoltà al fine di facilitare il ricorso alle procedure previste per la composizione della crisi e di esdebitazione del sovraindebitato incapiente.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport, Commercio, Settore “Commercio e terziario - Tutela del consumatore” le risorse attualmente disponibili sul capitolo 168759 ammontano a euro 390.000,00 per ogni annualità 2026 e 2027, per un totale di Euro 780.000,00.

Ritenuto di ripartire, ai sensi dell'articolo 11 della l.r. n. 8 del 19 giugno 2017, nel biennio 2026-2027 le risorse come segue:

- euro 228.000,00 (Euro 114.000,00 per ogni annualità 2026 e 2027) da destinare alla prima quota (29,23%) del Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime di cui all'art. 2 della l.r. n. 8 del 19 giugno 2017 per attuazione della Misura A;

- Euro 552.000,00 (Euro 276.000,00 per ogni annualità 2026 e 2027) da destinare alla seconda quota (70,76%) del Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovra indebitamento e per la solidarietà alle vittime di cui all'art. 2 della l.r. n. 8 del 19 giugno 2017 per attuazione della Misura B;

Dato atto inoltre che la quantificazione delle quote delle risorse del Fondo allocate sulla Misura A e sulla Misura B è basata su una stima preliminare e che il fabbisogno effettivo potrà emergere solo a seguito della presentazione delle domande, determinando di conseguenza l'esigenza di rimodulare le risorse per garantire il pieno utilizzo del Fondo.

Ritenuto pertanto necessario prevedere la possibilità di modificare la suddivisione delle risorse tra le due misure tramite apposito atto del Settore competente, al fine di assicurare la massima efficacia degli interventi e di evitare economie non utilizzate, consentendo la rimodulazione delle risorse dall'una all'altra misura in relazione al numero di domande, demandando al settore competente l'adozione degli atti necessari a tal fine, informata la Commissione competente.

Dato atto, inoltre, che :

- il suddetto Settore ha stimato che la spesa per le attività di gestione del Fondo istituito presso Finpiemonte trova copertura per un importo massimo di euro 134.000,00 complessivi, a valere con le risorse disponibili sul capitolo 113982, Missione 14, Programma 02, Titolo 1, del bilancio finanziario gestionale 2025-2027;

- l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività di gestione delle Misure di cui all'oggetto dovrà avvenire previa verifica di congruità da parte del medesimo Settore, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 ed in conformità alla "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.", approvata con D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022 e sottoscritta in data 14/07/2022.

Dato atto, infine, che la Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio, Settore "Commercio e Terziario - Tutela dei Consumatori", alla luce dell'esperienza maturata nel primo triennio di applicazione delle due Misure, ha rilevato la necessità di ridefinire in 30 giorni i termini dei procedimenti indicati nel punto relativo dell'Allegato A1 – Misura A e dell'Allegato B1 – Misura B, della D.G.R. n. 17-1706 del 20/10/2025, in sostituzione dei termini attualmente previsti (20 e 15 giorni), al fine di uniformare le tempistiche procedurali e garantirne una più coerente e realistica attuazione.

Ritenuto necessario pertanto, approvare, ai sensi della legge regionale n. 8/2017, in sostituzione di quelli di cui alla D.G.R. n. 17-1706 del 20/10/2025, gli allegati A e B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenenti i criteri delle Misure A e B da attivarsi per il periodo 2026-2027 sulle due quote del "Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovra indebitamento e per la solidarietà alle vittime".

Richiamato che le agevolazioni previste dalla D.G.R. n. 12-7776 del 27 novembre 2023 e D.G.R. n. 17-1706 del 20 ottobre 2025 sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato sulla G.U.U.E. L 2831 del 15 dicembre 2023.

Sentita, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 8/2017, la Commissione consiliare competente, che nella seduta del 10/12/2025, ha espresso parere favorevole sui contenuti sopra rappresentati.

Visti

la legge 3/2012 “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”;

il D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14 recante il nuovo "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19/10/2017, n. 155”;

il D.M. n. 202/2014 che ha istituito il Registro degli OCC;

il D.Lgs. n. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

il D.lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

la Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 1 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025)”;

la Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 - “Bilancio di previsione finanziario 2025-2027”;

la D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 “Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 “Bilancio di previsione finanziario 2025-2027”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027”.

la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027”;

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 780.000,00 e ad euro 134.000,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, per gli anni 2026-2027 il rifinanziamento e la ripartizione delle due quote del “Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime”, e i criteri delle misure A e B da attivarsi, per gli anni 2026-2027 sulle due quote del Fondo regionale, istituito ai sensi dell’articolo 2 della L.R 8/2017 presso Finpiemonte S.p.A. riportati nell’Allegato A “Criteri per l’attuazione della misura per favorire l’accesso dei consumatori e dei soggetti ammissibili alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e di esdebitazione del sovraindebitato incapiente” (Misura A) e nell’Allegato B “Criteri per l’attuazione della misura per l'erogazione di contributo a fondo perduto

a sostegno del percorso di uscita dallo stato di sovraindebitamento" (Misura B), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, destinando a tal fine l'importo complessivo di Euro 780.000,00 così ripartito:

- euro 228.000,00 (Euro 114.000,00 per ogni annualità 2026 e 2027) da destinare alla prima quota (29,23%) del Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime di cui all'art. 2 della l.r. n. 8 del 19 giugno 2017 per attuazione della Misura A;

- Euro 552.000,00 (Euro 276.000,00 per ogni annualità 2026 e 2027) da destinare alla seconda quota (70,76%) del Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovra indebitamento e per la solidarietà alle vittime di cui all'art. 2 della l.r. n. 8 del 19 giugno 2017 per attuazione della Misura B;

- che il presente provvedimento, per complessivi Euro 780.000,00, trova copertura con le risorse iscritte sul Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, capitolo 168759, missione 01 programma 0111, come di seguito ripartito:

- Euro 390.000,00 annualità 2026 di cui 114.000,00 per prima quota del Fondo Misura A e Euro 276.000,00 per seconda quota del Fondo Misura B;

- Euro 390.000,00 annualità 2027 di cui 114.000,00 per prima quota del Fondo Misura A e Euro 276.000,00 per seconda quota del Fondo Misura B;

- che i costi di gestione (o.f.i.) delle suddette misure trovano copertura per un importo massimo pari ad euro 134.000,00 a valere sulle risorse stanziato sul capitolo 113982 - Missione 14, Programma 02;

- di demandare alla Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport, Commercio Settore "Commercio e terziario - Tutela del consumatore" l'adozione degli atti necessari alla rimodulazione delle risorse dall'una all'altra misura in relazione al numero di domande al fine di assicurare la massima efficacia degli interventi e di evitare economie non utilizzate, informata la Commissione competente;

- di approvare, ai sensi della legge regionale n. 8/2017, in sostituzione di quelli di cui alla D.G.R. n. 17-1706 del 20/10/2025, gli allegati A e B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenenti i criteri delle Misure A e B da attivarsi per il periodo 2026-2027 sulle due quote del Fondo;

- di demandare alla Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport, Commercio Settore "Commercio e terziario - Tutela del consumatore" l'adozione di ogni altro atto e provvedimento necessario per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa l'approvazione di eventuali modifiche da apportare alle schede delle suddette Misure nei contenuti prettamente tecnici.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della LR 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Allegato

ALLEGATO A
MISURA A

Titolo	MISURA A: Criteri per l'attuazione della misura per favorire l'accesso dei consumatori e dei soggetti ammissibili alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e di esdebitazione del sovraindebitato incapiente
Finalità	L'intervento è finalizzato a sostenere i costi di avvio della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento da parte di soggetti privi della disponibilità immediata presso l'Organismo di Composizione della Crisi competente territorialmente.(D.lgs12 gennaio 2019, n. 14 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n, 155, di seguito Codice o CCII).
Soggetti destinatari e beneficiari	I soggetti destinatari del contributo sono gli OCC (Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento - art. 2 lett. t) del Codice) iscritti nel Registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento del Ministero della Giustizia con sede legale e operativa in Piemonte. I beneficiari sono i soggetti in stato di sovraindebitamento che hanno la residenza ovvero la sede legale ed operativa nel territorio regionale.
Dotazione finanziaria	La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta complessivamente a Euro 228.000,00.
Fonte di finanziamento	Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime sul capitolo di spesa 168759 del bilancio gestionale finanziario 2025-2027.
Tipologia ed entità dell'agevolazione	L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto di Euro 1.200,00 erogato in due acconti di 600,00 Euro ciascuno, agli OCC iscritti nel Registro degli OCC del Ministero della Giustizia a copertura parziale dei costi di avvio della procedura da parte dei soggetti impossibilitati a provvedere all'avvio della procedura segnalati dall'OCC medesimo. Per la procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 del Codice) il contributo a fondo perduto ammonta ad euro 2.000,00 erogato in due acconti di 1.000,00 euro ciascuno. Restano a carico del soggetto sovraindebitato tutti i costi per la produzione dei documenti utili alla procedura (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le perizie di stima dei beni immobili, le dichiarazioni dei redditi, le certificazioni notarili, la due diligence per la verifica dei rapporti di lavoro e dei relativi debiti, la eventuale nomina di un legale, le visure ecc) e le spese di Giustizia relative al contributo unificato e alla marca da bollo per il deposito in Tribunale.

Regime di aiuto	Gli aiuti alle micro e piccole imprese sono concessi sulla base del Regolamento (UE) 2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis". Qualora la concessione del beneficio previsto comporti il superamento dei massimali di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (UE)-2831/2023, lo stesso potrà essere concesso in quota parte fino al raggiungimento del massimale stesso. L'impresa beneficiaria deve essere attiva.
Tipologia della procedura	La misura contribuisce all'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e si riferisce agli acconti sul compenso spettanti all'OCC per l'apertura della pratica e la predisposizione di una prima valutazione tecnico economica validata dall'OCC per il tramite del gestore secondo le modalità di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. La pratica dovrà essere aperta presso uno degli OCC iscritti nel Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia aventi sede legale e operativa in Piemonte. Ciascun soggetto in stato di sovraindebitamento può presentare una sola domanda presso un solo OCC. Sono ammissibili le domande presentate dagli OCC riferite a istanze avviate dal 1° gennaio 2026. L'assegnazione del contributo avverrà sulla base di una <u>procedura "a sportello"</u> secondo l'ordine cronologico di invio delle richieste avanzate dagli OCC e fino ad esaurimento delle risorse della prima quota del fondo. In caso di istanze rinunciate l'OCC è tenuto a: - segnalare immediatamente a Finpiemonte l'avvenuta rinuncia del beneficiario sovraindebitato; - documentare l'attività svolta ed i costi effettivamente sostenuti dall'OCC fino alla rinuncia; - restituire a Finpiemonte la quota parte delle risorse non utilizzate. Nel caso in cui al termine della procedura venisse liquidato dal Tribunale un compenso inferiore al contributo versato da Finpiemonte, l'OCC non è tenuto a restituire le somme ricevute, purché queste corrispondano a costi effettivamente sostenuti e debitamente documentati.

Istruttoria e valutazione	La fase di istruttoria effettuata dall'OCC nell'ambito dell'analisi della situazione di crisi da parte del gestore ai sensi del Codice deve precedere la fase di presentazione della richiesta di contributo. Le istanze verranno trasmesse dall'OCC a Finpiemonte. La domanda di contributo dovrà contenere: - la domanda del primo acconto del contributo pari al 50%; - una autodichiarazione dell'OCC che, effettuata la valutazione del soggetto sovraindebitato, attesti, sulla base delle dichiarazioni ricevute dallo stesso, la sua situazione di indisponibilità di liquidità per l'avvio della procedura e che sussiste la possibilità di conclusione del procedimento di deposito dell'istanza; - la copia del conferimento di incarico all'OCC comprensivo del preventivo di massima per l'attività, sottoscritta dal soggetto sovraindebitato; - dichiarazione dell'OCC di non aver richiesto e di non richiedere al soggetto debitore ulteriori somme a titolo di compenso dell'OCC fino all'avvenuto deposito della proposta; - la dichiarazione che non è già stato e che non verrà richiesto altro contributo a copertura degli stessi costi già coperti dal presente contributo ad altri soggetti pubblici/privati; - l'impegno a depositare la proposta in Tribunale entro il tempo massimo di mesi 6 dalla data di comunicazione all'OCC del provvedimento di concessione del contributo salvo motivata richiesta di proroga. Sono esclusi dal calcolo del termine di 6 mesi il mese di agosto e il periodo intercorrente tra il 20 dicembre e il 7 gennaio. La richiesta della seconda quota a saldo pari al restante 50% dovrà essere presentata: - successivamente al conferimento/nomina dei professionisti incaricati; - dietro presentazione della ricevuta della Cancelleria del Tribunale dell'avvenuto deposito della proposta e della relazione particolareggiata. Nella relazione particolareggiata dovrà essere verificata l'indicazione della detrazione del contributo rispetto ai costi della procedura. L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande sarà effettuata da Finpiemonte ed è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti: – la sussistenza dei requisiti soggettivi (ivi compresi i requisiti per il rispetto del De Minimis per le imprese); – il rispetto dei termini e della procedura di trasmissione della richiesta; – presenza e completezza della documentazione presentata per il primo acconto e per il saldo come sopra elencata. Al termine dell'istruttoria formale Finpiemonte procederà all'approvazione del provvedimento di assegnazione e liquidazione del contributo all'OCC. Si precisa che il contributo di 1.200,00 euro corrisposto all'OCC farà parte integrante del compenso dell'OCC e pertanto nella relazione particolareggiata depositata dall'esperto dovrà essere fatto apposito riferimento all'ottenimento di tale contributo calcolandolo in detrazione al costo complessivo della procedura.
Termini	Il termine di conclusione del procedimento di corresponsione del primo acconto sarà di 30 giorni per ciascuna pratica a decorrere dalla data di ricezione della domanda da parte di Finpiemonte. Il termine di conclusione del procedimento di corresponsione del secondo

	acconto sarà di 30 giorni per ciascuna pratica a decorrere dalla data di ricezione della domanda da parte di Finpiemonte.
Soggetto Gestore	Il soggetto erogatore della misura è Finpiemonte che è tenuta a: – agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Piemonte; – effettuare l'attività di istruttoria e di controllo ex Regolamento (UE) n. 2831/2023 garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115 artt. 8 e s.s.; – realizzare la misura secondo i criteri di cui al presente Allegato A, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico; – assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente.
Modalità di erogazione dell'agevolazione	Il contributo è erogato ai destinatari del contributo da Finpiemonte in esito alla verifica positiva dell'istruttoria trasmessa con la richiesta di contributo.

ALLEGATO B
MISURA B

Titolo	MISURA B: Criteri per l'attuazione della misura per l'erogazione di contributo a fondo perduto a sostegno del percorso di uscita dallo stato di sovraindebitamento.
Finalità	L'intervento è finalizzato a sostenere il percorso di uscita dallo stato di sovraindebitamento dei soggetti sovraindebitati in possesso di una sentenza di omologa o di apertura della liquidazione controllata ai sensi del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), al fine di facilitare l'esdebitazione e contribuire così alla prevenzione della vera e propria insolvenza e il conseguente rischio di ricorso a pratiche illegali come l'usura.
Soggetti beneficiari	Soggetti sovraindebitati in possesso di una sentenza di omologa o di apertura della liquidazione controllata ai sensi del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), che hanno la residenza ovvero la sede legale ed operativa nel territorio regionale.
Dotazione finanziaria	La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta a Euro 552.000,00.
Fonte di finanziamento	Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime sul capitolo di spesa 168759 del bilancio gestionale finanziario 2025-2027.
Tipologia ed entità dell'agevolazione	L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto di importo pari ad Euro 4.000,00 da mettere a disposizione della procedura e da inserirsi tra le voci dell'attivo contenute nel ricorso e da erogarsi a seguito della sentenza di omologa o della sentenza di apertura della procedura di liquidazione controllata.
Regime di aiuto	Gli aiuti alle micro e piccole imprese sono concessi sulla base del Regolamento (UE) n. 2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis". Qualora la concessione del beneficio previsto comporti il superamento dei massimali di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, lo stesso potrà essere concesso in quota parte fino al raggiungimento del massimale stesso.
Tipologia della procedura	La misura contribuisce all'esdebitazione in presenza di una sentenza di omologa o di apertura della liquidazione controllata. Gli OCC, (Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento - art. 2 lett. t) del Codice) iscritti nel Registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento del Ministero della Giustizia con sede legale e operativa in Piemonte, possono presentare per ciascun soggetto in stato di sovraindebitamento una sola domanda di contributo. Sono ammissibili domande di contributo riferite a procedure con incarico conferito all'OCC a partire dal 1° gennaio 2026.

	L'assegnazione del contributo avverrà sulla base di una <u>procedura "a sportello"</u> secondo l'ordine cronologico di invio delle richieste e fino ad esaurimento delle risorse.
Istruttoria e valutazione	La domanda viene presentata dall'OCC a Finpiemonte. La domanda dovrà contenere: - la copia del conferimento di incarico all'OCC comprensivo del preventivo di massima per l'attività, sottoscritta dal soggetto sovraindebitato; - la dichiarazione rilasciata dall'OCC che depositerà, a seconda dei casi, la proposta o il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata in Tribunale entro il tempo massimo di 20 giorni dalla data della comunicazione all'OCC della dichiarazione di impegno di Finpiemonte all'erogazione del contributo; - la richiesta di prenotazione della somma di Euro 4.000,00 da inserire nell'attivo della proposta o nell'attivo indicato nel ricorso per l'apertura della liquidazione controllata; - l'impegno a documentare a Finpiemonte l'avvenuto deposito della proposta o del ricorso in Tribunale e, l'avvenuta sentenza di omologazione o di apertura della liquidazione controllata; - l'impegno a comunicare la mancata omologazione della proposta o il rigetto del ricorso per l'apertura della liquidazione controllata da parte del Tribunale ovvero la rinuncia del soggetto sovraindebitato o di qualsiasi altro evento che impedisca il deposito della proposta o del ricorso. Finpiemonte ricevuta l'istanza con la documentazione completa a corredo, valutato il possesso dei requisiti del soggetto beneficiario, anche con riferimento ai requisiti per il rispetto del De minimis per le imprese, e verificata la disponibilità delle risorse, rilascia la dichiarazione di impegno all'erogazione del contributo ad avvenuta sentenza di omologazione della proposta o all'adozione della sentenza di apertura della liquidazione controllata sul conto corrente della procedura intestato al soggetto sovraindebitato. Entro 15 giorni dall'avvenuta sentenza di omologazione della proposta o dall'adozione della sentenza di apertura della liquidazione controllata e a seguito della pubblicazione dell'atto del Tribunale su Amministrazione Trasparente, l'OCC trasmette a Finpiemonte la relativa documentazione nonché la richiesta di erogazione del contributo. L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande sarà effettuata da Finpiemonte ed è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti: - sentenza di omologa del giudice o di apertura della liquidazione controllata - ricorso, relazione particolareggiata e memorie integrative che incidano sul ricorso nel quale deve essere esplicitamente inserita la somma di euro 4.000,00 nell'attivo; - sentenza di omologa o di apertura della liquidazione; - sussistenza dei requisiti soggettivi (ivi compresi i requisiti per il rispetto del De Minimis per le imprese); - rispetto dei termini e della procedura di trasmissione della richiesta; - presenza e correttezza della documentazione prodotta. Al termine dell'istruttoria Finpiemonte procederà all'approvazione del provvedimento di assegnazione e liquidazione del contributo.
Termini	Il termine di conclusione del procedimento per ciascuna pratica sarà di 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di prenotazione presentata a

	Finpiemonte dall'OCC. Il termine di conclusione del procedimento di erogazione del contributo sarà di 30 giorni per ciascuna pratica a decorrere dalla data di ricezione della domanda di erogazione presentata a Finpiemonte dall'OCC.
Soggetto Gestore	Il soggetto erogatore della misura è Finpiemonte che è tenuta a: - agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Piemonte; - effettuare l'attività di istruttoria e di controllo ex Regolamento (UE) n. 2831/2023 garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115 artt. 8 e s.s.; - realizzare la misura secondo i criteri di cui al presente Allegato B, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico; - assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente.
Modalità di erogazione dell'agevolazione	Il contributo è erogato ai beneficiari da Finpiemonte in esito alla verifica positiva della documentazione trasmessa con la richiesta di contributo.